

SENTENZA N.
N. R.G. 36735/2004

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
In composizione monocratica
Dott.ssa Maria Paola Varani**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra
riportato promossa da

[REDACTED] rappresentato e difeso per
delega in atti da Avv. A. Camerinelli presso il cui studio è
elettivamente domiciliato

attore

contro

[REDACTED] rappresentati e
difesi per delega in atti da Avv. C. Monti e D. Mastria presso il
cui studio sono elettivamente domiciliati

convenuti

avente ad **oggetto**:
pagamento somme

sulle **conclusioni**
come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] nella dedotta qualità di erede universale di [redacted] deceduta in Milano il 15.12.1997, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano [redacted] e [redacted] per sentire così giudicare:

“accertare causale, beneficiario, sorte e destinazione di tutte le somme delle quali lo [redacted] e la [redacted] abbiano disposto in relazione al conto corrente n. 24578 e n. 25676, nonché al deposito titoli a custodia n. 4073/29340 accessi l'Ag. N. 73 di Corsico della [redacted] rapporti tutti intestati e/o cointestati a [redacted] a far tempo dal maggio 1994;

per l'effetto, anche previa ricostituzione e ricostruzione dell'asse ereditario di [redacted] accertare e dichiarare il diritto di [redacted] ad ottenere la restituzione di tutte le somme delle quali i convenuti abbiano disposto;

condannare i convenuti a pagare all'attore tutte le somme oggetto di disposizione per “giroconti” a favore di non meglio precisate “fiduciarie” ovvero per “bonifici” a favore dello [redacted] quanto meno, in relazione al conto corrente n. 25676 acceso presso l'Ag. 73 di Corsico della [redacted] nella misura di 1/3 dei detti importi; il tutto con gli interessi legali dal dovuto al saldo.

Si costituivano in giudizio i convenuti per eccepire l'infondatezza della domanda di cui chiedevano il rigetto.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. la causa, senza alcuna attività istruttoria, passava in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

Motivi della decisione

L'attore ha richiesto l'accertamento di causale, beneficiario, sorte e destinazione di tutte le somme delle quali i convenuti avrebbero disposto in relazione ai conti correnti ed al deposito titoli intestati e/o cointestati a [REDACTED] a far tempo dal maggio 1994, previa ricostruzione dell'asse ereditario, al fine della pronuncia della declaratoria del diritto ad ottenere la restituzione delle somme delle quali avrebbero disposto e la condanna al pagamento delle somme oggetto di disposizione per giroconti o bonifici.

Le domande sono infondate, vanno perciò rigettate.

L'attore che ha agito nella qualità di erede universale di [REDACTED] non ha dedotto la sua qualità di erede legittimario e la violazione di quota di legittima attraverso donazioni compiute in vita dalla de cuius, non ha neppure svolto domanda di riduzione. Solo in tale veste sarebbe stata legittima la pretesa di accertamento delle operazioni bancarie effettuate in vita da [REDACTED] sotto il profilo della configurabilità delle stesse quali donazioni o donazioni indirette.

In tale contesto è inammissibile perciò anche la richiesta di ricostituzione e ricostruzione dell'asse ereditario di [REDACTED]

Per altro verso va rilevato che l'interesse di [REDACTED] all'accertamento delle consistenze economiche liquide presenti sui conti correnti bancari della de cuius potrebbe configurarsi in presenza di fuoriuscite non autorizzate od indebiti prelevamenti.

Va sul punto evidenziato che non vi è stata alcuna rappresentazione di indebite appropriazioni poiché l'attore si è limitato a richiedere genericamente l'accertamento di causale, beneficiario, sorte e destinazione concernenti operazioni non specificamente individuate, ma genericamente indicate di rilevante importo.

La domanda diretta all'accertamento del diritto alla restituzione delle somme asseritamente disposte dai convenuti e di condanna degli stessi al pagamento di quelle oggetto di disposizione per

“giroconti” ovvero “bonifici” va perciò rigettata stante la genericità della stessa in ordine a causa petendi e petitum.

Si aggiunga infine la considerazione, per ciò che concerne il conto n. 25676 acceso presso l’Agenzia n. 73 della [REDACTED], che i convenuti erano cointestatari di detto conto insieme a [REDACTED]

I convenuti hanno riconosciuto di essere creditori di (lire 394.487) 203,74 euro, somma che i convenuti dovranno restituire all’attore, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.

La natura della causa e l’esito della lite inducono alla compensazione tra le parti delle spese di lite.


PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa o contraria istanza ed eccezione, così decide in parziale accoglimento della domanda:

condanna

i convenuti al pagamento in favore dell’attore della somma di € 203,74 euro maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.

Milano, 7 febbraio 2008



Il Giudice

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. W.", written over the printed text "Il Giudice".